

Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione svizzera e la Spagna

Conclusa a Berna il 13 ottobre 1969

Approvata dall'Assemblea federale il 10 giugno 1970²

Strumenti di ratifica scambiati il 27 luglio 1970

Entrata in vigore il 1° settembre 1970

Il Consiglio federale svizzero

e

il Capo dello Stato spagnolo,

animati dal desiderio di adattare i rapporti esistenti tra la Svizzera e la Spagna nel campo della sicurezza sociale agli sviluppi avvenuti nella legislazione dei due Stati, hanno convenuto di concludere una Convenzione che sostituisca quella del 21 settembre 1959³ e, a tal fine, hanno nominato i loro Plenipotenziari,

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e avendoli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

¹ La presente convenzione si applica

A. In Spagna:

- a. alle disposizioni legali del regime generale della sicurezza sociale concernenti:
 - (i) gli infortuni professionali
 - (ii) le malattie professionali
 - (iii) l'invalidità provvisoria
 - (iv) l'invalidità permanente
 - (v) la vecchiaia

RU 1970 952; FF 1969 II 1085

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. di questa Raccolta.

² Art. 1 cpv. 1 del DF del 10 giugno 1970 (RU 1970 951).

³ RS 0.831.109.332.1

- (vi) il decesso e i superstiti
- (vii) la protezione della famiglia;
- b. alle disposizioni legali dei regimi speciali citati qui di seguito, nella misura in cui concernono gli eventi enumerati alla lettera a qui sopra:
 - (i) il regime agricolo
 - (ii) il regime della gente di mare
 - (iii) il regime del personale di servizio
 - (iv) il regime dei lavoratori indipendenti.
 - (v)⁴ il regime dei lavoratori delle miniere di carbone,
 - (vi)⁵ il regime degli impiegati delle ferrovie,
 - (vii)⁶ il regime degli artisti,
 - (viii)⁷ il regime degli scrittori,
 - (ix)⁸ il regime dei rappresentanti di commercio,
 - (x)⁹ il regime dei toreri,
 - (xi)¹⁰ il regime dei giocatori professionisti di calcio,
 - (xii)¹¹ il regime degli studenti.

B. In Svizzera:

- a. alla legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
- b. alla legislazione federale sull'assicurazione invalidità;
- c. alla legislazione federale sull'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali;
- d. alla legislazione federale sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini.

⁴ Introdotta giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU **1983** 1369).

⁵ Introdotta giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU **1983** 1369).

⁵ Introdotta giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU **1983** 1369).

⁶ Introdotta giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU **1983** 1369).

⁷ Introdotta giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU **1983** 1369).

⁸ Introdotta giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU **1983** 1369).

⁹ Introdotta giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU **1983** 1369).

¹⁰ Introdotta giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU **1983** 1369).

¹¹ Introdotta giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU **1983** 1369).

- e.¹² alla legislazione federale sull'assicurazione malattia, unicamente per quanto riguarda i titoli IV e V della Convenzione, i punti 14, 15 e 16 del Protocollo finale alla Convenzione e il punto 17 introdotto dal presente Accordo aggiuntivo nel Protocollo finale alla Convenzione.

² La presente Convenzione è applicabile anche a tutte le leggi ed ordinanze che codificano, modificano o integrano le legislazioni indicate nel paragrafo 1 del presente articolo.

Essa, parimenti è applicabile:

- a. alle disposizioni legali che concernono un nuovo ramo della sicurezza sociale, sempreché un accordo a tal fine intervenga tra le Parti contraenti;
- b. alle disposizioni legali intese ad estendere a nuove categorie di beneficiari i regimi in vigore, soltanto se il Governo delle Parti interessate non notifichi al Governo dell'altra Parte la sua opposizione, entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale di questi atti.

Art. 2

Con riserva delle disposizioni contrarie nella presente Convenzione e del Protocollo finale, i cittadini di una Parte contraente, nonché i loro familiari e superstiti, i cui diritti siano fondati su detti cittadini, sono sottoposti agli obblighi ed ammessi ai benefici della legislazione dell'altra Parte, alle stesse condizioni che valgono per i cittadini di questa Parte.

Titolo II **Legislazione applicabile**

Art. 3

¹ I cittadini di una Parte contraente che svolgono un'attività professionale soggiaciono alle legislazioni della Parte contraente sul cui territorio esercitano la loro attività.

² Qualora le legislazioni delle due Parti risultassero applicabili, in virtù del principio enunciato al paragrafo 1, a seguito di attività svolta sul territorio delle due Parti, alle assicurazioni di ognuna delle due Parti, i contributi sono dovuti soltanto in funzione dell'attività svolta sul loro territorio rispettivo.

Art. 4

Il principio enunciato all'articolo 3 paragrafo 1 comporta le eccezioni seguenti:

- a. i lavoratori salariati di un'azienda, la quale abbia la sede sul territorio di una delle Parti contraenti, inviati sul territorio dell'altra Parte per svolgere un'attività temporanea, soggiaciono, per un periodo di 24 mesi, alla legislazione della Parte sul cui territorio ha sede l'azienda. Se il soggiorno oltrepas-

¹² Introdotto giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU 1983 1369).

sa detto termine, l'assoggettamento alla legislazione della prima Parte può eccezionalmente essere mantenuto per un periodo che sarà convenuto, di comune accordo, dalle competenti autorità delle due Parti;

- b. i lavoratori salariati di imprese di trasporto aventi la loro sede sul territorio di una delle Parti sono sottoposti alla legislazione della Parte sul cui territorio l'impresa ha la sua sede come se fossero occupati su questo territorio. Tuttavia, quando l'impresa ha, sul territorio dell'altra Parte, una succursale od una rappresentanza permanente, i lavoratori che vi sono occupati soggiacciono alla legislazione della Parte in cui si trovano, tranne coloro che vi sono inviati a titolo non permanente;
- c. i lavoratori salariati di un servizio ufficiale distaccati da una delle Parti nell'altra sono sottoposti alle disposizioni legali della Parte dalla quale sono distaccati;
- d. le lettere a e b si applicano ai lavoratori salariati senza distinzione di cittadinanza.

Art. 4a¹³

I cittadini di una Parte Contraente assunti come membri dell'equipaggio di una nave che batte bandiera dell'altra Parte contraente sono assicurati ai sensi delle disposizioni legali di quest'ultima Parte.

Art. 5

¹ I cittadini di una delle Parti contraenti inviati come membri di missioni diplomatiche e sedi consolari di questa Parte sul territorio dell'altra soggiacciono alla legislazione della prima Parte.

² I cittadini di una delle Parti assunti sul territorio dell'altra presso una missione diplomatica od una sede consolare della prima Parte soggiacciono alla legislazione della seconda Parte. Essi possono optare per l'applicazione della legislazione della prima Parte entro 3 mesi dall'inizio della loro attività.

³ Le disposizioni del paragrafo 2 sono applicabili per analogia ai cittadini di una Parte contraente impiegati al servizio personale di una persona di cui al paragrafo 1.

⁴ I paragrafi 1 a 3 non sono applicabili agli impiegati dei membri onorari delle sedi consolari.

Art. 6

Le competenti autorità delle Parti contraenti possono accordarsi per ammettere eccezioni alle norme stabilite negli articoli 3 a 5.

¹³ Introdotta giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU 1983 1369).

Titolo III

Disposizioni particolari

Capo 1

Invalidità, vecchiaia e decesso

Sezione A: Applicazione della legislazione svizzera

Art. 7

¹ I cittadini spagnuoli hanno diritto alle rendite ordinarie ed agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, con riserva del paragrafo 2 del presente articolo, alle stesse condizioni vigenti per i cittadini svizzeri.

^{2 14} Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale cui può aver diritto un cittadino spagnolo che non risiede in Svizzera sia inferiore o uguale al 10 per cento della rendita ordinaria completa, detto cittadino spagnolo ha solo diritto a un'indennità unica pari al valore attuale della rendita dovuta. Il cittadino spagnolo che ha beneficiato di tale rendita parziale in Svizzera e che lascia definitivamente il territorio elvetico riceve ugualmente tale indennità.

Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale sia superiore al 10 per cento ma inferiore o uguale al 20 per cento della rendita ordinaria completa, il cittadino spagnolo che non risiede in Svizzera o lascia definitivamente il territorio svizzero può scegliere tra il versamento della rendita o quello di un'indennità unica. Tale scelta deve essere effettuata nel corso della procedura di determinazione della rendita se detto cittadino spagnolo non risiede in Svizzera al momento della realizzazione dell'evento assicurato, e al momento della sua partenza dalla Svizzera se egli ha già beneficiato di una rendita in tale Paese.

Qualora l'indennità unica sia già stata versata dall'assicurazione svizzera, il beneficiario e i suoi aventi diritto non possono far valere alcun diritto nei confronti di detta assicurazione in virtù dei contributi precedentemente versati.

Art. 7a¹⁵

¹ Per l'acquisizione del diritto a una prestazione d'invalidità svizzera, il cittadino spagnolo costretto ad abbandonare la propria attività lucrativa in Svizzera in seguito a una malattia o a un infortunio, ma il cui stato d'invalidità sia constatato in detto Paese, è considerato assicurato ai sensi della legislazione svizzera per il periodo di un anno a decorrere dalla data dell'interruzione del lavoro seguita da invalidità ed è tenuto a versare i contributi all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità come se fosse domiciliato in Svizzera.

² Il cittadino spagnolo che beneficia dei provvedimenti di integrazione dell'assicurazione invalidità svizzera dopo l'interruzione del lavoro è ugualmente considerato assicurato ai sensi delle disposizioni legali svizzere.»

¹⁴ Tenore giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU 1983 1369).

¹⁵ Introdotto giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU 1983 1369).

Art. 8...¹⁶

Le moglie e le vedove di cittadinanza spagnuola che non esercitano una attività lucrativa come pure i figli minorenni della stessa cittadinanza residenti in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti di integrazione dell'assicurazione invalidità svizzera se, immediatamente prima del verificarsi della invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno; i figli minorenni hanno inoltre diritto a tali provvedimenti quando risiedono in Svizzera e sono ivi nati invalidi o quando hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente dalla nascita.

...¹⁷**Art. 9**

¹ I cittadini spagnuoli hanno diritto alle rendite ordinarie ed agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione invalidità svizzera, con riserva dei paragrafi 2 e 3, alle stesse condizioni vigenti per i cittadini svizzeri.

² Le rendite ordinarie degli assicurati con un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento non possono essere versate ai cittadini spagnuoli che lasciano definitivamente la Svizzera. Qualora un cittadino spagnolo beneficiario di una semi-rendita ordinaria dell'assicurazione invalidità svizzera risieda all'estero, questa rendita continua ad essergli versate senza modifiche se l'invalidità di cui soffre si agrava.

³ Per determinare i periodi contributivi che devono servire come base per il calcolo della rendita ordinaria dell'assicurazione invalidità svizzera dovuta ad un cittadino spagnolo o svizzero, i periodi d'assicurazione ed i periodi parificati compiuti secondo le disposizioni legali spagnuole sono considerati come periodi contributivi svizzeri, in quanto però non si sovrappongono.

⁴ Le rendite ordinarie di vecchiaia o per superstiti dell'assicurazione svizzera in sostituzione di una rendita d'invalidità, fissata secondo il paragrafo precedente, sono calcolate sulla base delle disposizioni legali svizzere tenendo conto esclusivamente dei periodi contributivi svizzeri. I periodi spagnuoli d'assicurazione visto l'articolo 11 e le disposizioni di altre convenzioni internazionali, che non dessero eccezionalmente diritto ad una prestazione spagnuola analoga, sono però tenuti in considerazione per determinare i periodi contributivi che devono servire come base per il calcolo delle rendite svizzere summenzionate.

Art. 10

I cittadini spagnuoli hanno diritto, alle stesse condizioni vigenti per i cittadini svizzeri, alle rendite straordinarie dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e dell'assicurazione invalidità fino a quando mantengono il domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima della data in cui domandano la rendita, hanno risieduto in Svizzera

¹⁶ Capoversi 1 e 3 abrogati giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU 1983 1369).

¹⁷ Capoversi 1 e 3 abrogati giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU 1983 1369).

ininterrottamente per almeno 10 anni quando si tratta di una rendita di vecchiaia, e per almeno 5 anni quando si tratta di una rendita di superstiti e d'invalidità o di una rendita di vecchiaia che le sostituisce.

Sezione B¹⁸ Applicazione della legislazione spagnuola

Art. 11

Quando un lavoratore cui è applicabile la presente Convenzione è stato sottoposto successivamente o alternativamente alle legislazioni delle due Parti contraenti, i periodi contributivi e i periodi assimilati compiuti conformemente a ognuna di queste legislazioni possono essere totalizzati da parte spagnuola, purché non esista sovrapposizione per l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni oggetto della presente sezione.

Art. 12

Quando un lavoratore o i suoi aventi diritto soddisfano le condizioni previste dalla legislazione spagnuola per acquisire un diritto alle prestazioni di vecchiaia o per superstiti senza che vi sia necessità di ricorrere alla totalizzazione dei periodi previsti all'articolo precedente, l'Istituto spagnuolo competente accorda una prestazione il cui ammontare è stabilito solamente in funzione dei periodi assicurativi compiuti giusta la legislazione spagnuola.

Art. 13

¹ Quando un lavoratore o i suoi aventi diritto non soddisfano le condizioni previste dalla legislazione spagnuola per acquisire un diritto alle prestazioni di vecchiaia o per superstiti tenendo unicamente conto dei periodi contributivi e dei periodi assimilati compiuti ai sensi di detta legislazione, l'Istituto spagnuolo competente verifica l'esistenza di un diritto a dette prestazioni ricorrendo alla totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti conformemente alla legislazione di ciascuna delle Parti contraenti e, all'occorrenza, determina l'ammontare di tali prestazioni in base ai seguenti criteri:

- a) Esso stabilisce l'ammontare teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi assicurativi fossero stati compiuti giusta la legislazione spagnuola.
- b) In base a tale ammontare, esso determina l'ammontare dovuto proporzionalmente alla durata dei periodi compiuti ai sensi della legislazione spagnuola in rapporto alla durata totale dei periodi compiuti conformemente alle legislazioni delle due Parti contraenti. Detto ammontare costituisce la prestazione dovuta all'interessato. Nel computo delle pensioni vecchiaia, il totale dei periodi compiuti conformemente alle legislazioni delle due Parti contra-

¹⁸ Tenore della sezione B giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU **1983** 1369).

enti non può oltrepassare la durata massima prevista a tal proposito dalla legislazione spagnuola.

² Ai fini dell'applicazione del paragrafo precedente, i lavoratori che sono assicurati all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera o che hanno diritto a una prestazione di detta assicurazione sono ritenuti aventi titolo a esercitare i propri diritti come se fossero assicurati ai sensi della legislazione spagnuola per la vecchiaia e i superstiti in vista dell'attribuzione delle prestazioni previste da questa legislazione.

³ Qualora l'ammontare della pensione vecchiaia e superstiti calcolato conformemente al paragrafo 1, cui ha diritto un cittadino svizzero che non risiede in Spagna sia inferiore al 10 per cento del salario minimo interprofessionale in vigore in Spagna, detto cittadino svizzero ha diritto solo a un'indennità unica pari al valore attuale della pensione dovuta. Il cittadino svizzero che ha beneficiato di tale pensione in Spagna e che lascia definitivamente il territorio spagnolo riceve ugualmente tale indennità.

Qualora l'ammontare della pensione sia superiore al 10 per cento ma inferiore o uguale al 20 per cento di detto salario minimo interprofessionale, il cittadino svizzero che non risiede in Spagna o lascia definitivamente il territorio spagnolo può scegliere tra il versamento della pensione o quello di un'indennità unica. Tale scelta deve essere effettuata nel corso della procedura di determinazione della pensione se detto cittadino svizzero non risiede in Spagna al momento della realizzazione dell'evento assicurato, e al momento della sua partenza dalla Spagna se egli ha già beneficiato di una pensione in tale Paese.

Qualora l'indennità unica sia già stata versata dall'assicurazione spagnuola, il beneficiario e i suoi aventi diritto non possono far valere alcun diritto nei confronti di detta assicurazione in virtù dei contributi precedentemente versati.

⁴ Ai fini dell'attribuzione della prestazione d'invalidità a causa di malattia e nel caso in cui l'istituto debitore sia un istituto spagnuolo per il fatto che l'incapacità a lavorare si è verificata allorché il lavoratore era sottoposto alla legislazione spagnuola, detto istituto deve accordare l'ammontare teorico di cui alla lettera a) del paragrafo 1 totalizzando i periodi assicurativi compiuti conformemente alle legislazioni delle due Parti contraenti.

Art. 14

Se, in applicazione dell'articolo 13, la totalità o una parte dei periodi contributivi, scelti da un lavoratore per determinare la quota regolamentare di base della prestazione cui ha diritto, è stata compiuta conformemente alla legislazione svizzera, l'Istituto spagnuolo competente stabilisce tale base fondandosi sulle basi contributive minime che, per tutto o parte di detto periodo, sarebbero state applicabili in Spagna ai lavoratori della medesima professione dell'ultima esercitata in Spagna dall'interessato o, nel caso si tratti di lavoratori indipendenti o di altre categorie professionali, al sistema contributivo analogo fondandosi sull'ultima base contributiva applicabile al lavoratore.

In nessun caso, tuttavia, la quota regolamentare applicabile può essere inferiore alla media del salario minimo interprofessionale in vigore nel periodo scelto.

Art. 15

I cittadini svizzeri hanno diritto alle prestazioni d'invalidità provvisoria e permanente dell'assicurazione sociale spagnuola alle medesime condizioni valevoli per i cittadini spagnuoli. Tuttavia, le dichiarazioni iniziali di invalidità per i gradi di incapacità permanente parziale o totale per la professione abituale non sono oggetto di revisione in seguito ad aggravamento subito da cittadini svizzeri non risiedenti in Spagna.

Capo 2**Infortunio sul lavoro e malattie professionali****Art. 16**

¹ I cittadini spagnuoli e svizzeri, come pure i cittadini di un paese terzo assicurati secondo la legislazione di una delle Parti contraenti, vittime di un infortunio sul lavoro oppure di una malattia professionale sul territorio dell'altra Parte, possono domandare all'istituto assicurativo competente di quest'ultima Parte tutte le prestazioni in natura necessarie.

² Se i cittadini spagnuoli e svizzeri come pure i cittadini d'un paese terzo hanno diritto, secondo le disposizioni legali di una Parte, a prestazioni in natura in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, essi fruiscono parimente di tali prestazioni, ove abbiano trasferito la loro residenza, durante la cura medica, nel territorio dell'altra Parte, previo consenso dell'istituto assicurativo competente. Il consenso al trasferimento del domicilio dev'essere dato ove non sorga alcuna contestazione d'ordine medico e se la persona si reca dai propri familiari.

³ Le prestazioni in natura di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accordate conformemente alle disposizioni legali applicabili all'istituto assicurativo del luogo di residenza designato dalle autorità competenti.

⁴ Protesi e altre prestazioni in natura di notevole importanza devono essere concesse, salvo per casi urgenti, unicamente previo consenso dell'istituto assicurativo competente.

Art. 17

¹ Eccettuate le rendite, le indennità per spese funerarie e l'indennità per invalidi bisognosi di cure e assistenza, le prestazioni in contanti pagabili a cittadini spagnuoli e svizzeri secondo le disposizioni legali di una Parte sono versate nei casi di cui all'articolo 16 paragrafi 1 e 2 dall'istituto assicurativo del luogo in cui si trova l'avente diritto su richiesta del competente istituto assicurativo e conformemente alla legislazione applicabile a questo ultimo.

² L'istituto assicurativo debitore comunica, nella domanda, l'ammontare e la durata massima delle prestazioni in contanti cui l'interessato ha diritto.

Art. 18

L'istituto assicurativo competente rifonde le spese delle prestazioni fornite giusta gli articoli 16 e 17 all'istituto assicurativo che le ha anticipate, ad eccezione delle spese d'amministrazione. Per quel che riguarda le prestazioni indicate all'articolo 16, il rimborso può essere a forfait secondo una procedura che deve essere concordata tra le autorità competenti.

Art. 19

In caso di malattia professionale, i competenti istituti d'assicurazione delle Parti contraenti applicano la propria legislazione.

**Capo 3
Assegni familiari****Art. 20**

¹ I lavoratori agricoli spagnuoli che abitano in Svizzera con i propri congiunti od i propri figli sono assimilati ai salariati svizzeri ed hanno diritto alle indennità per economia domestica come pure agli assegni per i figli previsti dalla legislazione federale svizzera.

² I lavoratori agricoli spagnuoli i cui figli non vivono in Svizzera hanno diritto, per tutta la durata del loro impiego in Svizzera, agli assegni per i figli previsti dalla legislazione sopra menzionata.

Art. 21

I lavoratori svizzeri hanno diritto, per la durata del loro impiego in Spagna, alle prestazioni previste dalla legislazione spagnuola sulla protezione della famiglia qualunque sia il luogo di residenza delle persone che hanno diritto a queste prestazioni. L'articolo 11 si applica per analogia.

**Titolo IV
Diversi****Art. 22**

1 ¹⁹ Per l'applicazione della presente Convenzione il termine «autorità competente» designa:

- per quanto riguarda la Svizzera:
l'Ufficio federale delle Assicurazioni sociali;

¹⁹ Tenore giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU 1983 1369).

- per quanto riguarda la Spagna:
il Ministero della Sanità e della Sicurezza Sociale.

² Le autorità competenti:

- a. concludono gli accordi amministrativi necessari per l'applicazione della presente Convenzione;
- b. si comunicano tutte le informazioni relative alle misure prese per l'applicazione della presente Convenzione;
- c. si comunicano tutte le informazioni relative alle modifiche della loro legislazione;
- d. possono in particolare convenire che ogni Parte contraente designi enti di collegamento;
- e. fissano di comune accordo disposizioni relative alla notifica d'atti giudiziari.

Art. 23

¹ Per l'applicazione della presente Convenzione le autorità e gli istituti assicurativi competenti si prestano i loro buoni uffici come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione.

² Le autorità competenti disciplinano di concerto la vigilanza medica ed amministrativa sulle persone che ricevono prestazioni in virtù della presente Convenzione.

³ Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono fissare di concerto le condizioni alle quali le persone aventi diritto a prestazioni di malattia o di integrazione a causa di una invalidità possono essere autorizzate a trasferire la residenza nel loro paese d'origine ed a seguirvi le cure necessarie sotto la sorveglianza di istituti d'assicurazione di questo Paese.

⁴ Le autorità competenti si prestano vicendevole assistenza per l'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti facoltativa svizzera e delle assicurazioni sociali facoltative spagnuole a cittadini di una delle Parti residenti nel territorio dell'altra.

Art. 24

¹ Il beneficio delle esenzioni o riduzioni dei diritti di bollo e delle tasse previsti dalla legislazione di una delle Parti contraenti per i documenti da produrre in applicazione della legislazione di questa Parte è esteso ai documenti da produrre in applicazione della legislazione dell'altra Parte.

² Le autorità o gli istituti assicurativi competenti delle due Parti dispensano dal visto di legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari tutti gli atti, certificati e documenti da produrre per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 25

¹ I documenti da prodursi in applicazione della presente Convenzione possono essere stesi in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti.

^{2 20} Le autorità amministrative e giurisdizionali nonché gli istituti assicurativi delle due Parti contraenti possono, per l'applicazione della presente Convenzione, corrispondere tra loro e con le persone interessate e i loro rappresentanti nelle proprie lingue ufficiali.

Art. 26

Le domande, le dichiarazioni od i ricorsi da presentarsi entro un termine prefisso a un'istituzione di una delle Parti contraenti, sono reputati ricevibili qualora siano stati presentati entro quel termine a un'istituzione analoga dell'altra Parte. In tal caso, questa istituzione li trasmette senza indugio all'istituto assicurativo competente della prima Parte precisando la data della ricezione.

Art. 27

¹ Gli istituti assicurativi debitori di prestazioni in applicazione della presente Convenzione se ne liberano validamente pagando nella moneta del loro Paese.

² I trasferimenti che attengono all'esecuzione della presente Convenzione sono operati in conformità degli accordi di pagamento in vigore tra le due Parti contraenti al momento del trasferimento.

³ Ove l'una o l'altra delle Parti contraenti desse disposizioni intese a restringere il commercio delle valute, le due Parti converranno immediatamente sulle misure necessarie ad assicurare il trasferimento delle somme dovute da ciascuna di esse in conformità della presente Convenzione.

Art. 28

^{1 21} La persona, che abbia titolo a una prestazione secondo le disposizioni legali d'una Parte per un danno cagionato sul territorio dell'altra, e che abbia diritto, verso a un terzo, al risarcimento del danno in virtù delle disposizioni legali di quest'ultima Parte, è surrogata in tale diritto dall'istituto assicurativo della Parte tenuta alla prestazione, secondo le disposizioni legali applicabili. L'altra Parte riconosce tale surrogazione.

² Se istituti assicurativi delle due Parti, in applicazione del paragrafo 1, hanno diritto al risarcimento circa prestazioni assegnate per lo stesso evento, tali istituti sono considerati creditori solidali e l'importo recuperato deve essere diviso fra loro, proporzionalmente alle prestazioni dovute da ciascuno di essi.

Art. 29

¹ Tutte le vertenze concernenti l'applicazione della presente Convenzione sono appianate di concerto dalle autorità competenti delle due Parti.

²⁰ Introdotta giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU 1983 1369).

²¹ Tenore giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU 1983 1369).

² Le vertenze, che non potessero essere composte per questa via, devono essere sottoposte ad un tribunale arbitrale incaricato di risolverle secondo i principi fondamentali e lo spirito della Convenzione. Le Parti contraenti stabiliscono, di comune accordo, la composizione e la procedura di questa istituzione.

Art. 29a²²

¹ Le Parti contraenti costituiscono una commissione mista incaricata, sotto riserva delle competenze stabilite dalla presente Convenzione, di sovrintendere alla corretta applicazione di questa Convenzione e di discutere ogni questione relativa ai settori della sicurezza sociale oggetto di detta Convenzione. Essa può, all'occorrenza, avanzare proposte per la revisione della Convenzione e del Protocollo finale annessi, dell'Accordo o degli Accordi aggiuntivi e degli Accordi amministrativi relativi.

² La commissione è composta da un numero uguale di rappresentanti delle amministrazioni interessate delle due Parti contraenti. In ogni delegazione possono partecipare i periti ritenuti necessari.

³ La commissione mista si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti alternativamente in Svizzera e in Spagna.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 30

¹ La presente Convenzione non pregiudica i diritti acquisiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

² La presente Convenzione non giustifica alcun diritto per periodi trascorsi innanzi la sua entrata in vigore.

³ Ogni periodo assicurativo, ogni periodo contributivo od altro assimilato come pure ogni periodo di residenza compiuto sotto la legislazione di una delle Parti prima della data d'entrata in vigore della presente Convenzione è considerato per la determinazione del diritto alle prestazioni previste dalla presente Convenzione.

⁴ Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, un diritto è giustificato, in virtù della presente Convenzione, anche se è riferito ad un evento anteriore alla sua entrata in vigore.

Tuttavia le rendite ordinarie dell'assicurazione svizzera vecchiaia e superstiti sono concesse, giusta le disposizioni della presente Convenzione, solo per eventi verificatisi dopo il 31 dicembre 1959²³, sempreché le quote non siano state trasferite o rimborsate in ossequio all'articolo 7 paragrafo 3 della convenzione fra la Spagna e la Svizzera del 21 settembre 1959. I diritti fatti valere da cittadini spagnuoli per eventi

²² Introdotta giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU 1983 1369).

²³ RS 0.831.109.332.1

assicurati verificatisi innanzi il 1° gennaio 1960, restano disciplinati dall'articolo 7 della sopracitata convenzione del 21 settembre 1959.

5 ...²⁴

Art. 31

Il protocollo finale allegato è parte integrante della presente Convenzione.

Art. 32

¹ La presente Convenzione sarà ratificata; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Madrid appena possibile.

² Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui sono stati scambiati gli strumenti di ratifica.

Art. 33

¹ La presente Convenzione è conchiusa per un periodo d'un anno. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo denuncia scritta dell'una o dell'altra Parte contraente, denuncia che dovrà essere notificata almeno 3 mesi prima della scadenza del termine.

² In caso di denuncia della Convenzione, tutti i diritti acquisiti da una persona in base alle sue disposizioni saranno mantenuti. Accordi particolari disciplineranno i diritti in corso d'acquisizione in base alle sue disposizioni.

³ A contare dalla data d'entrata in vigore della presente Convenzione e con riserva dei disposti dell'articolo 30 paragrafo 4 della presente Convenzione, è abrogata l'analogo Convenzione fra la Spagna e la Svizzera del 21 settembre 1959.

In fede di che, i Plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna il 13 ottobre 1969, in due esemplari, nelle lingue francese e spagnuola, i cui testi fanno ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Cristoforo Motta

Per il
Governo spagnuolo:

J. P. de Lojendio

²⁴ Abrogato giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU **1983** 1369).

Protocollo finale

All'atto della firma, in data odierna, della Convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera e la Spagna (chiamata qui di seguito convenzione), i plenipotenziari hanno fatto le seguenti dichiarazioni:

1. ...²⁵
2. Ai sensi della convenzione, il termine «risiedere» significa dimorare abitualmente.
- 2a.²⁶ La Convenzione è parimenti applicabile ai rifugiati conformemente alla Convenzione del 28 luglio 1951²⁷ e al Protocollo del 31 gennaio 1967²⁸ relativi allo stato dei rifugiati e agli apolidi, nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro aventi diritto, purché questi ultimi fondino i propri diritti su quelli di detti rifugiati o apolidi, qualora risiedano sul territorio di una delle Parti contraenti. Sono riservate le disposizioni più favorevoli della legislazione nazionale.

Si intende per apolide quella persona non considerata da nessuno Stato come suo cittadino in applicazione della propria legislazione.

3. La parità di trattamento di cui all'articolo 2 della convenzione non è applicabile alle disposizioni legali svizzere concernenti l'assicurazione vecchiaia e superstiti e l'assicurazione invalidità facoltativa dei cittadini svizzeri residenti all'estero, come pure le assicurazioni vecchiaia, superstiti ed invalidità dei cittadini svizzeri che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro residente in Svizzera; il principio non è parimenti applicabile alle prestazioni di soccorso versate a cittadini svizzeri residenti all'estero.
4. I cittadini svizzeri che non sono più sottomessi alla sicurezza sociale spagnuola possono concludere con il «Mutualidad laboral» della loro professione una convenzione particolare ai sensi dell'articolo 93 della legge sulla sicurezza sociale, a condizione che essi soddisfino alle esigenze della legislazione spagnuola e abbiano versato contributi per almeno un anno in Spagna.
5. Nel caso dell'articolo 4 lettera b della convenzione, le imprese di trasporto di una delle Parti contraenti designano all'istituto assicurativo competente dell'altra Parte le persone inviate a titolo non permanente.
6. Sono assimilati ai lavoratori salariati dipendenti da servizi pubblici, ai sensi dell'articolo 4 lettera c della convenzione, le persone di nazionalità, svizzera occupate in Spagna presso l'Ufficio nazionale svizzero per il turismo, il personale docente di nazionalità svizzera occupato nelle scuole svizzere in Spa-

²⁵ Abrogato giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU 1983 1369).

²⁶ Introdotto giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU 1983 1369).

²⁷ RS 0.142.30

²⁸ RS 0.142.301

gna e le persone di nazionalità svizzera o spagnuola designate di comune accordo dalle competenti autorità delle due Parti contraenti.

7. L'indennità unica prevista agli articoli 7 paragrafo 2, 13 paragrafo 3 della convenzione è pari al valore attuale della rendita dovuta al verificarsi dell'evento assicurato in base alle disposizioni della legislazione applicabile o al valore attuale di detta rendita al momento in cui l'avente diritto lascia definitivamente la Svizzera o la Spagna, qualora questa partenza abbia luogo dopo la concessione della rendita.
8. I cittadini spagnuoli residenti in Svizzera, che lasciano la Svizzera per un periodo d'un mese al massimo, non interrompono la residenza in Svizzera ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della convenzione.
- 9.²⁹ I rimborsi dei contributi versati all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera ed effettuati precedentemente all'entrata in vigore della Convenzione non ostacolano la concessione di rendite straordinarie in applicazione dell'articolo 10 della Convenzione. In tali casi, tuttavia, l'ammontare dei contributi rimborsati è imputato sull'ammontare delle rendite dovute.
10. I cittadini spagnuoli residenti in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo che non superi 3 mesi durante un anno civile non interrompono la loro residenza in Svizzera ai sensi dell'articolo 10 della convenzione. Per contro, i periodi durante i quali i cittadini spagnuoli residenti in Svizzera sono stati esonerati dalle assicurazioni svizzere per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non verranno considerati nel computo dei termini previsti al detto articolo.
11. Circa l'invalidità, l'articolo 30 paragrafo 4 alinea 1 si applica soltanto nel caso in cui l'assicurato risieda ancora nel territorio della Parte in cui s'è prodotta l'invalidità al momento dell'entrata in vigore della convenzione.

Tuttavia le prestazioni che erano state accordate da una delle Parti ed il cui versamento era stato sospeso in applicazione della legislazione di questa Parte, essendo l'avente diritto partito per l'estero, saranno versate a partire dal momento in cui la convenzione entrerà in vigore e con riserva delle sue disposizioni.

12. La sicurezza sociale spagnuola può accordare ai lavoratori svizzeri residenti in Spagna il beneficio dei suoi servizi sociali e di quelli dell'assistenza sociale. Qualora queste prestazioni dipendano da un periodo contributivo determinato, il cittadino svizzero deve dimostrare che ha compiuto almeno un anno d'assicurazione in Spagna, mentre l'eventuale eccedenza verrebbe considerata come coperta dai periodi in Svizzera.

Per beneficiare dei crediti-operai, il lavoratore svizzero deve aver risieduto in Spagna durante almeno i 5 anni precedenti la domanda. I lavoratori svizzeri che lasciano definitivamente la Spagna devono rimborsare prima della loro partenza il saldo non ancora ammortizzato di detti crediti.

²⁹ Tenore giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU 1983 1369).

13. Le disposizioni della convenzione concernenti la collaborazione amministrativa e medica come pure l'articolo 28 si applicano in Spagna anche agli infortuni non professionali coperti dal competente istituto assicurativo svizzero.
- 14.³⁰ Qualora i lavoratori spagnuoli occupati in Svizzera – eccetto i beneficiari di un permesso di soggiorno – non godano già di un'assicurazione per le cure medico-farmaceutiche ai sensi della legge federale del 13 giugno 1911³¹ sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, il datore di lavoro deve curare che essi contraggano tale assicurazione e, se non lo fanno, deve concluderla egli stesso per loro. Egli può detrarre dal salario il contributo necessario, salvo differente intesa tra le parti interessate.
15. L'affiliazione all'assicurazione malattia svizzera è facilitata nel seguente modo:
- a. quando un cittadino di una Parte trasferisce la propria residenza dalla Spagna alla Svizzera e esce dalla sicurezza sociale spagnuola, deve essere accettato, indipendentemente dalla sua età, da una cassa malati svizzera designata dall'autorità competente; egli può assicurarsi sia per un'indennità giornaliera sia per le spese mediche e farmaceutiche, a condizione:
 - che soddisfi le altre prescrizioni d'ammissione,
 - che, prima di trasferire la residenza, sia stato affiliato alla sicurezza sociale spagnuola,
 - che, entro 3 mesi dalla fine della sua affiliazione in Spagna, faccia domanda d'ammissione ad una cassa svizzera, e
 - che il cambiamento di residenza non avvenga al solo scopo di seguire un trattamento medico o curativo;
 - b. la moglie ed i figli d'età inferiore a 20 anni di un cittadino di una Parte, che soddisfano la condizione sopraenunciata, beneficiano del medesimo diritto d'ammissione, per le cure mediche e farmaceutiche, a una cassa ammalati riconosciuta;
 - c. per le prestazioni di maternità, i periodi d'assicurazione compiuti presso la sicurezza sociale spagnuola vengono computati unicamente ove l'assicurato sia stato affiliato da 3 mesi a una cassa malati svizzera.
16. Il cittadino di una Parte, che è stato affiliato ad una cassa malati svizzera riconosciuta e trasferisce la propria residenza in Spagna, ha diritto, in caso di malattia, alle prestazioni in natura e in contanti della sicurezza sociale spagnuola, alle seguenti condizioni:
- deve essere affiliato e assicurato al regime spagnuolo della sicurezza sociale;

³⁰ Tenore giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU 1983 1369).

³¹ RS 832.10. Oggi: LF sull'assicurazione malattie.

- per completare il periodo d'attesa richiesto dalla sicurezza sociale spagnuola per la concessione di prestazioni in contanti, si tien conto, se necessario, dei periodi contributivi e dei periodi d'affiliazione compiuti in una cassa malati svizzera riconosciuta.

I periodi d'affiliazione compiuti in una cassa malati svizzera riconosciuta sono considerati per la sposa e gli altri membri assicurati della famiglia, al fine di una completazione dei periodi d'attesa necessari per aver diritto alle prestazioni in natura previsti dalla legislazione spagnuola.

Sia per il lavoratore sia per i membri assicurati della sua famiglia, i periodi contributivi compiuti in una cassa malati riconosciuta sono considerati per il calcolo dei periodi d'attesa in Spagna solo se il lavoratore domanda la sua affiliazione al regime spagnuolo di sicurezza sociale entro 3 mesi dalla fine della sua affiliazione ad una cassa malati svizzera ed a condizione che il cambiamento di residenza non avvenga al solo scopo di seguire un trattamento medico o curativo.

- 17.³² Su loro richiesta e mediante il pagamento dei contributi fissati annualmente dall'autorità spagnuola competente, i beneficiari residenti in Spagna di diverse categorie di pensioni dell'assicurazione sociale previste dalla legislazione federale svizzera, nonché i conviventi a loro carico hanno diritto a fruire delle prestazioni in natura previste dalla legislazione spagnuola parimenti ai beneficiari di pensioni spagnuole.

Il presente protocollo finale è parte integrante della convenzione; esso sarà ratificato e avrà effetto con le condizioni e per la durata di essa.

Fatto a Berna, il 13 ottobre 1969, in due esemplari, nelle lingue francese e spagnuola, i cui testi fanno ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Cristoforo Motta

Per il
Governo spagnuolo:
J. P. de Lojendio

³² Introdotta giusta l'art. 1 dell'acc. agg. del 11 giugno 1982 e in vigore dal 1° novembre 1983 (RU 1983 1369).